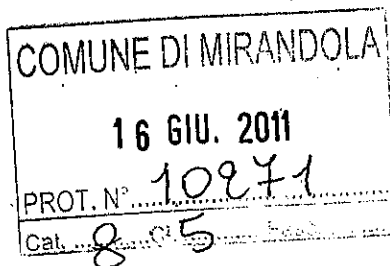




Prefettura di Modena
Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di
Pubblico Spettacolo

Prot. N. 204/11/Area 2

Modena, 16 giugno 2011



1.6.

AL SIG. SINDACO
DI
MIRANDOLA

c. a. Dr.ssa Miranda Corradi 0535 29538

OGGETTO: Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.
Quesito sull'applicazione della L. 337/68 e del D.M. 18/5/2007 ai campi gonfiabili di calcetto saponato e agli archi gonfiabili.

Con riferimento alla nota di codesto Comune prot. n. 9456 del 6 giugno scorso, relativa all'oggetto, si comunica che i campi gonfiabili di calcio saponato rientrano nell'elenco degli spettacoli viaggianti di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, quali giochi gonfiabili.

I campi gonfiabili possono avere varie denominazioni, quali calcio saponato, calcio saponato pro, calcio balilla umano, calcetto saponato, ecc.

Tali gonfiabili, pur differenziandosi per le caratteristiche ed indipendentemente dalla denominazione commerciale, rientrano nel citato elenco ministeriale e nel campo di applicazione del D.M. 18/5/2007 e devono essere gestiti da soggetti titolari di licenza ai sensi dell'art. 5 della legge 337/68.

Per quanto concerne gli archi gonfiabili, consistenti in strutture installate nelle manifestazioni sportive e in eventi che necessitano di delimitare alcuni punti con un forte impatto visivo, si ritiene che non rientrano tra le tipologie classificate dall'art. 4 della legge 337/68.

Con l'occasione, tenuto conto che questi ultimi costituiscono allestimenti temporanei delle manifestazioni, si evidenzia che la loro installazione dovrà essere effettuata secondo le istruzioni fornite dal costruttore e nel rispetto delle normative di riferimento.

Il Presidente della CPVLPS
(Casalido)

GG

059410666

